forestas

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

01-01-00 - DIREZIONE GENERALE
01-01-09 - SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

Oggetto: **Avviso Pubblico per la concessione, in rapporto di fida pascolo, per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, finalizzata all'esercizio del godimento erbatico del pascolo nel rispetto del vigente "Regolamento per l'uso pascolivo dei terreni gestiti dall'Agenzia Forestas", approvato con Delibera dell'Amministratore n. 07 del 08.02.2019, nonché della normativa vigente in materia – relativamente al Complesso Forestale Goceano.**

PREMESSE GENERALI:

Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta delle richieste per l'individuazione dei beneficiari delle concessioni di fida pascolo sui terreni del Demanio Forestale Regionale e sui terreni di proprietà dei Comuni gestiti in concessione dall'Agenzia Forestas, ricadenti nel territorio del **Complesso Forestale Goceano.**

L'Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Sassari, richiamato integralmente il vigente "Regolamento per l'uso pascolivo dei terreni gestiti dall'Agenzia Forestas", intende concedere in rapporto precario di fida pascolo, per l'annualità 2027, le superfici e i carichi massimi di bestiame di seguito indicati.

TERRENI DEMANIALI GESTITI DALL'AGENZIA FORESTAS:

- **Presidio Forestale Demaniale Fiorentini**: n. 284,67 UBA assegnabili – superficie complessiva ha 1.563,4145;
- **Presidio Forestale Demaniale Sa Matta**: n. 252,16 UBA assegnabili – superficie complessiva ha 504,33;
- **Presidio Forestale Demaniale Anela:** n. 132,04 UBA assegnabili – superficie complessiva ha 1.046,1350;
- **Presidio Forestale Demaniale Monte Pisanu** – Bono: n. 244,85 UBA assegnabili – superficie complessiva ha 1.585,15;
- **Presidio Forestale Demaniale Monte Pisanu** – Bottidda: n. 71,72 UBA assegnabili – superficie complessiva ha 464,1868.

TERRENI COMUNALI GESTITI DALL'AGENZIA FORESTAS:

- **Presidio Forestale Comunale Monte Burghesu – Comune di Burgos:** n. 221,89 UBA assegnabili – superficie complessiva ha 443,7835;
- **Presidio Forestale Comunale Monte Burghesu – Comune di Bottidda:** n. 112,44 UBA assegnabili – superficie complessiva ha 224,8802;
- **Presidi Forestali Comunali Monte Artu e Monte Bassu – Comune di Illorai:** n. 653,57 UBA assegnabili – superficie complessiva ha 1.307,1440;
- **Presidio Forestale Comunale Monte Bassu – Comune di Esporlatu:** n. 94,20 UBA assegnabili – superficie complessiva ha 188,5451.

I carichi massimi di bestiame sono quelli risultanti dagli strumenti di pianificazione e dalle prescrizioni applicabili alle singole superfici.

Per i terreni demaniali gestiti dall'Agenzia Forestas, il carico di riferimento delle UBA massime assegnabili è quello stabilito dal Piano Forestale Particolareggiato approvato con Determinazione n. 176/2018 del Direttore Generale dell'Agenzia Forestas, conclusivo della conferenza di servizi decisoria.

Per i terreni comunali gestiti dall'Agenzia Forestas, il carico di riferimento è determinato dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006, nonché dagli eventuali ulteriori atti di pianificazione, convenzioni e prescrizioni applicabili alle singole aree.

Art. 1 - Soggetti beneficiari

Possono presentare richiesta di concessione di fida pascolo gli allevatori appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori agricoli professionali (IAP), come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile e dalla normativa vigente, iscritti alla Camera di Commercio;

b) coltivatori diretti, come definiti dalla normativa vigente, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;

c) società agricole;

d) associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui alle precedenti lettere;

e) cooperative agricole e silvoforestali.

Nel caso di associazioni temporanee di scopo, i requisiti richiesti dal presente Avviso devono essere posseduti da tutti gli associati alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse e dichiarati dal legale rappresentante.

Alla data di scadenza del presente Avviso, i richiedenti devono dimostrare la disponibilità, nel registro aziendale, di un numero di capi corrispondente alle UBA richieste per l'immissione nell'area oggetto della domanda.

I richiedenti devono possedere, a pena di esclusione, la residenza da almeno cinque anni nel Comune nel cui territorio ricadono i terreni oggetto della richiesta.

Per le società agricole e per le cooperative agricole e silvoforestali, il requisito della residenza deve essere posseduto dall'amministratore o da almeno uno dei soci, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Ai fini della verifica del requisito di residenza previsto dal presente articolo, l'Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Sassari procederà agli accertamenti avvalendosi delle rispettive Amministrazioni comunali competenti, alle quali potranno essere richieste le necessarie verifiche e attestazioni in ordine alla sussistenza della residenza dichiarata dai richiedenti.

Art. 2 - Soggetti esclusi

1. Non possono presentare richiesta di concessione di fida pascolo:

a) coloro che, alla data di scadenza del presente Avviso, risultino morosi, anche parzialmente, relativamente agli ultimi cinque anni, per terreni di proprietà dell'Amministrazione detenuti e/o gestiti a qualsiasi titolo;

b) coloro nei cui confronti l'Amministrazione abbia avviato procedimenti di recupero crediti o proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, ovvero coloro nei cui confronti siano in corso vertenze per le quali sia stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione previsto dall' art. 46 della Legge n. 203/1982;

c) le aziende i cui titolari si siano resi responsabili di condotte illecite nelle quali persona offesa risulti essere stata l'Amministrazione;

d) i dipendenti dell'Agenzia Forestas che prestino la propria attività nei cantieri nei quali ricadono i terreni oggetto della concessione;

e) coloro che, per i medesimi capi di bestiame indicati nella domanda, risultino contemporaneamente titolari di concessioni per l'utilizzo di altri terreni da parte di Comuni o altri Enti pubblici, quando tale situazione sia incompatibile con il carico richiesto;

f) coloro che, alla data di presentazione della richiesta, non siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall'art. 6, comma 2, lettera d), del presente Avviso, ovvero il cui allevamento di provenienza o gli animali destinati all'immissione al pascolo non risultino in regola con gli obblighi sanitari previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente, comprese le campagne di profilassi e di vaccinazione obbligatorie applicabili alle specie interessate, o siano soggetti a provvedimenti o restrizioni sanitarie incompatibili con la movimentazione e l'immissione nelle aree di pascolo.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione sarà formalizzata mediante apposito atto, conforme alla normativa vigente e al Regolamento Forestas, nel quale saranno stabiliti gli obblighi e le condizioni a carico delle parti.

Per il presente Avviso la concessione avrà durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Il rapporto potrà essere rinnovato per l'annualità successiva alle medesime condizioni, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dal Regolamento, dall'atto di concessione e dalla normativa vigente.

Il rinnovo non opera qualora siano intervenute condizioni ostative, modificazioni delle superfici o dei carichi disponibili, esigenze gestionali, ambientali, sanitarie o di pubblico interesse incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

Eventuali rinunce relative a concessioni già in essere dovranno pervenire al Servizio Territoriale di Sassari in forma scritta entro il termine di scadenza previsto dal presente Avviso.

Art. 4 - Termini per la presentazione delle richieste

Le richieste dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Servizio Territoriale di Sassari oppure ai Presidi Forestali competenti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro e non oltre il giorno **15 Dicembre 2026.**

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Per le domande trasmesse a mezzo posta farà fede la data risultante dal timbro dell'Ufficio postale di spedizione, purché la domanda pervenga all'Amministrazione nei termini utili per la conclusione della procedura.

Le domande eventualmente presentate presso i Comuni dovranno essere trasmesse all'Agenzia Forestas secondo le modalità previste dagli atti e dalle convenzioni vigenti, con protocollazione delle singole istanze. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, sospendere o revocare la procedura, qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di fida pascolo dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modello **Allegato A – Istanza di concessione di Fida Pascolo.**

La domanda potrà essere:

- trasmessa tramite posta elettronica ordinaria;
- trasmessa tramite PEC;
- inviata a mezzo raccomandata A/R;
- consegnata a mano presso gli uffici competenti.

L'istanza dovrà essere indirizzata a:

Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di SassariVia Roma n. 6207100 Sassari (SS)

E-mail: servizio.sassari@forestas.it

PEC: protocollo.sassari@pec.forestas.it

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione prevista dal successivo art. 6.

Art. 6 - Documentazione a corredo della richiesta

La richiesta di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e presentata in bollo **da € 16,00,** salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, utilizzando l'Allegato A.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione di attività aggiornata, risultante dalla visura camerale;

b) indicazione del numero e della specie dei capi di bestiame che si intendono introdurre al pascolo;

c) copia del registro di carico aziendale aggiornato, rilasciato dall'U.O. veterinaria competente, con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti oggetto della richiesta;

d) documentazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di sanità animale e, ove prevista, attestazione sanitaria rilasciata dalla ASL competente. Ai fini dell'ammissione al pascolo, l'allevamento di provenienza e gli animali destinati all'immissione devono risultare in regola con gli obblighi sanitari previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente, nonché con le campagne di profilassi e di vaccinazione obbligatorie applicabili alle specie interessate. L'attestazione sanitaria dovrà comprovare la sussistenza di tali requisiti e l'assenza di eventuali provvedimenti o restrizioni sanitarie incompatibili con la movimentazione e l'immissione degli animali nelle aree di pascolo. I requisiti sanitari devono sussistere sia al momento della presentazione della documentazione richiesta sia al momento dell'effettiva immissione degli animali al pascolo e permanere per tutta la durata della concessione, secondo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente.

e) copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante;

f) indicazione della località, tra quelle riportate nel presente Avviso, nella quale si intende esercitare il pascolo;

g) ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione ai fini della verifica dei requisiti.

L'Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni documentali nei casi consentiti dalla normativa vigente e dal Regolamento.

La mancata integrazione della documentazione richiesta entro il termine assegnato comporterà l' esclusione dalla procedura, ove la documentazione richiesta sia necessaria ai fini dell'ammissione.

La documentazione sanitaria necessaria per l'effettiva immissione degli animali al pascolo dovrà comunque essere posseduta ed esibita nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa veterinaria, dal Regolamento e dall'atto di concessione.

Art. 7 - Variazioni Giuridiche e Societarie

Le ditte individuali e le società che intendano apportare variazioni concernenti il legale rappresentante, la compagine sociale, la denominazione o la ragione sociale sono tenute a darne comunicazione all' Amministrazione mediante l'apposito modello allegato al presente Avviso, entro e non oltre il **31 gennaio 2027**, fatti salvi i casi eccezionali debitamente documentati e autorizzati.

Sono ammesse esclusivamente le variazioni derivanti dai seguenti rapporti di parentela:

da genitore a figlio e viceversa;

tra fratelli e sorelle;

tra coniugi.

Le variazioni di cui al presente articolo non costituiscono, di per sé, presupposto per il rilascio di una nuova concessione di fida pascolo, permanendo la continuità del rapporto concessorio nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento, dal presente Avviso e dall'atto di concessione.

Art. 8 - Reperimento modulistica e visione dell'Avviso

Il presente Avviso e il fac-simile di richiesta **Allegato A – Istanza di concessione di Fida Pascolo**, nonché gli eventuali ulteriori modelli, saranno disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia Forestas.

Gli interessati sono tenuti a prendere visione del vigente Regolamento per l'uso pascolivo dei terreni gestiti dall'Agenzia Forestas e degli eventuali successivi atti modificativi o integrativi.

Art . 9 - Criteri per l'attribuzione delle concessioni

Previa verifica dei requisiti di ammissibilità, questo Servizio procede all'assegnazione delle superfici secondo il seguente ordine:

- In via prioritaria, agli operatori già assegnatari di concessioni nelle due annualità precedenti, nei limiti delle condizioni previste dal comma 2 e della disponibilità delle superfici;
- per le superfici ulteriormente disponibili, residue o di rimanenza, ai nuovi richiedenti e agli eventuali ulteriori concorrenti, mediante formazione di apposita graduatoria sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati al punto B del presente articolo.

A) operatori già assegnatari di concessioni nelle due annualità precedenti;

1. Verifica dei requisiti di ammissibilità

Ai fini dell'assegnazione delle concessioni di fida pascolo, questo Servizio procederà all'istruttoria delle istanze presentate, verificando il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7 e 8 del vigente Regolamento, artt. 6,7 e 8 dal presente Avviso e dalle ulteriori disposizioni applicabili alla procedura.

2. Continuità delle precedenti concessioni.

Nell'ambito della procedura di assegnazione è riconosciuta priorità agli operatori già assegnatari di concessioni di fida pascolo nelle due annualità precedenti, a condizione che gli stessi presentino regolare istanza, conservino i requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento e dal presente Avviso e risultino in regola con gli obblighi derivanti dalle precedenti concessioni.

Tale priorità non costituisce titolo automatico al rinnovo della concessione né attribuisce un diritto incondizionato alla conferma delle superfici precedentemente assegnate.
L'eventuale conferma delle superfici resta subordinata alla loro effettiva disponibilità, al rispetto dei carichi massimi ammissibili e alle esigenze gestionali, ambientali e di sicurezza.
B) nuovi richiedenti;
3. Disponibilità di ulteriori superfici e condizioni di nuove assegnazioni.
L'assegnazione di ulteriori superfici è subordinata all'effettiva disponibilità delle aree, al rispetto dei carichi massimi ammissibili, alle esigenze gestionali, ambientali e di sicurezza, nonché alle eventuali prescrizioni derivanti dagli strumenti di pianificazione e dalle disposizioni degli enti competenti.
L'Amministrazione si riserva, nel rispetto dei criteri di assegnazione predeterminati dal presente Avviso e sulla base di adeguata motivazione, di ridurre, rimodulare o non assegnare, in tutto o in parte, le superfici richieste qualora ciò risulti necessario per ragioni di interesse pubblico, per la tutela del territorio, per la sicurezza, per il rispetto dei carichi massimi ammissibili o per l'osservanza della normativa vigente.
4. Criteri per la formazione della graduatoria e attribuzione dei punteggi.
La graduatoria è formata applicando i seguenti criteri, per un massimo complessivo di 100 punti:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Presenza del centro aziendale nelle aree adiacenti o intercluse ai terreni oggetto di concessione	40
Rapporto UBA/SAU	60
TOTALE	100

Qualora, ai fini della corretta attribuzione dei punteggi e della conseguente formazione della graduatoria, si rendesse necessario acquisire ulteriori informazioni o chiarimenti, questo Servizio potrà richiedere ai richiedenti la presentazione di documentazione integrativa, finalizzata in particolare a verificare la consistenza della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale e l'esatta ubicazione del centro aziendale, ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione sopra indicati.
La documentazione richiesta dovrà essere prodotta entro il termine indicato dal Servizio competente.

Ubicazione aziendale – massimo 40 punti

È valutata la presenza del centro aziendale ovvero di fabbricati regolarmente destinati al ricovero degli animali appartenenti all'azienda, ubicati in aree adiacenti o intercluse rispetto ai terreni oggetto della concessione, secondo la seguente attribuzione:

CONDIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Presenza del centro aziendale nelle aree adiacenti o intercluse ai terreni oggetto di concessione	40
Presenza di fabbricati destinati al ricovero degli animali regolarmente detenuti nelle aree adiacenti o intercluse ai terreni oggetto di concessione;	30
Assenza delle condizioni sopra indicate.	0

I punteggi relativi al presente criterio non sono cumulabili. In caso di contemporanea presenza di entrambe le condizioni sarà attribuito il punteggio più elevato.

Rapporto UBA/SAU – massimo 60 punti

Il punteggio è attribuito sulla base del rapporto tra le Unità di Bestiame Adulto (UBA) e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU), secondo la seguente formula:

Punteggio = (rapporto UBA/SAU del richiedente ÷ maggiore rapporto UBA/SAU tra i richiedenti ammessi) × 60.

Ai fini del calcolo della SAU sono computabili, oltre alle superfici direttamente condotte dall'azienda, anche i terreni legittimamente detenuti in regime di concessione o convenzione con altri enti pubblici, a titolo gratuito o a canone agevolato, purché adeguatamente documentati e nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il rapporto UBA/SAU è determinato sulla base della consistenza zootecnica e delle superfici agricole risultanti dalla documentazione prodotta dal richiedente e verificata dall'Amministrazione.

In caso di parità del punteggio complessivo tra più richiedenti concorrenti per le medesime superfici, si applica il criterio previsto dall'art. 11, comma 3, del vigente Regolamento, privilegiando la soluzione che comporti la minore alterazione possibile della situazione di vicinato tra i beneficiari.
Tale criterio è finalizzato a favorire la continuità, la razionalità e l'ordinata gestione dell'utilizzo dei terreni e non costituisce un ulteriore criterio di attribuzione del punteggio.

Art. 10 – Istruttoria e conclusione del procedimento

1. Il Servizio Territoriale, verificata la documentazione prodotta dai richiedenti, procederà all'istruttoria delle domande secondo quanto previsto dal vigente Regolamento e dalla normativa applicabile.
2. Ove previsto, il Servizio potrà avvalersi di una commissione tecnica interna composta da funzionari dell'Agenzia Forestas e della collaborazione dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti nel territorio di competenza.
3. La commissione o l'organo competente procederà all'individuazione dei beneficiari e delle aree da concedere applicando i criteri stabiliti dal presente Avviso e dal Regolamento.
4. Per le superfici di proprietà comunale gestite dall'Agenzia Forestas, l'assegnazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle competenze attribuite all'Amministrazione proprietaria dagli atti di concessione, dalle convenzioni vigenti e dal Regolamento Forestas.
5. Ove previsto dalla normativa o dagli atti applicabili, l'assegnazione sarà sottoposta al parere del Direttore del Complesso Forestale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA).
6. Entro il termine previsto dalla disciplina del procedimento, il Servizio comunicherà al richiedente l' esito dell'istanza e, in caso di accoglimento, l'importo dovuto e le modalità di pagamento.
7. Il richiedente, previa consegna dell'attestazione di avvenuto pagamento, procederà alla sottoscrizione dell'atto di concessione secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
8. La mancata effettuazione del pagamento entro il termine assegnato o la mancata sottoscrizione dell' atto, ove imputabile al richiedente, comporterà la decadenza dall'assegnazione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa.
9. Il Servizio Territoriale provvederà, secondo le procedure interne:

a) a trasmettere copia della concessione al Complesso Forestale competente;
b) a trasmettere, ove previsto, copia al CFVA per le attività di vigilanza;

c) a trasmettere copia ai Comuni territorialmente competenti;

d) a registrare il rapporto concessorio nei sistemi informativi dell'Agenzia;

e) a procedere agli adempimenti contabili e fiscali conseguenti al pagamento.

Art. 11 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto al rispetto integrale del Regolamento Forestas, dell'atto di concessione, delle prescrizioni sanitarie e veterinarie, delle disposizioni del CFVA e di ogni altra disposizione applicabile all' esercizio del pascolo.

2. Il concessionario è responsabile dell'introduzione e della permanenza degli animali nell'area assegnata e deve rispettare il numero massimo di capi e le UBA autorizzate.

3. È vietata l'immissione di animali in numero superiore a quello autorizzato.

4. È vietato utilizzare le superfici con modalità diverse da quelle previste nell'atto di concessione.

5. Il concessionario deve consentire i controlli da parte del personale Forestas, del CFVA e degli altri soggetti istituzionalmente competenti.

6. Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Complesso forestale/Servizio territoriale competente, **mediante l'apposito modello previsto dalla ASL competente ai fini della movimentazione del bestiame**, il giorno e l'ora previsti per l'immissione degli animali nell'area di pascolo assegnata.

La suddetta comunicazione deve essere effettuata in occasione di ciascuna immissione del bestiame al pascolo, al fine di consentire agli uffici competenti il monitoraggio e la verifica dei flussi di bestiame in ingresso e in uscita dall'area oggetto di concessione.

7. Ogni movimentazione degli animali in ingresso e in uscita dalle aree di pascolo deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali ed essere accompagnata dal documento di accompagnamento previsto dalla normativa vigente. Le movimentazioni devono essere registrate nei sistemi informativi previsti dalla normativa, con corretta indicazione dell' allevamento di provenienza e della destinazione, al fine di garantire la tracciabilità degli animali e la corretta tenuta delle registrazioni aziendali

Art. 12 – Decadenza e revoca

La concessione potrà essere dichiarata decaduta o revocata nei casi previsti dal Regolamento, dall'atto di concessione e dalla normativa vigente.

1. Costituiscono, in particolare, cause di decadenza o revoca, ove previste dalla disciplina applicabile:

- perdita dei requisiti richiesti;
- mancato pagamento del canone o degli altri importi dovuti;
- utilizzo di un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- utilizzo di superfici diverse da quelle assegnate;
- violazione delle prescrizioni sanitarie;
- violazione delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- cessione o trasferimento non autorizzato della concessione;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dall'atto concessorio

Art. 13 – Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano il vigente **Regolamento per l' uso pascolivo dei terreni gestiti dall'Agenzia Forestas,** la normativa nazionale e regionale vigente e gli eventuali atti amministrativi applicabili.
2. L'Amministrazione si riserva di apportare rettifiche, integrazioni o modifiche al presente Avviso prima della scadenza dei termini, dandone adeguata pubblicità.
3. La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e accettazione delle disposizioni del presente Avviso, del Regolamento Forestas e delle condizioni che saranno contenute nell'atto di concessione.
4. Per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e l'informativa pubblicata dall'Agenzia Forestas.
5. Per quanto riguarda le modalità di trattamento dei dati personali, l'Agenzia Forestas individua il Servizio Territoriale competente quale struttura responsabile del relativo trattamento per le finalità connesse al rilascio delle concessioni di fida pascolo.

Sassari li 13/11/2026

Il Direttore del Servizio ad Interim
Antonio Casula

Siglato da :

STEFANIA CUCCARU

Mauro Forteschi

forestas

Firmato digitalmente da
Antonio Casula
13/11/2026 10:40:56